*Roma,* 2 maggio 2022

*Uff.-Prot.n°* DIR.ADE 6779\221\F7\PE

*Oggetto*: Ordinanza Ministero della salute 28/4/2022

ALLE ASSOCIAZIONI PROVINCIALI

ALLE UNIONI REGIONALI

**PRECEDENTE:**

**Circolare Federfarma n. 215 del 29 aprile 2022.**

Si fa riferimento alla Circolare citata tra i precedenti, relativa all’ordinanza del Ministro della salute, in data 28 aprile 2022 - riguardante l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie a far data dal 1° maggio 2022 - per riassumere, di seguito, le misure da adottarsi in farmacia e riguardanti, appunto, l’utilizzo delle mascherine.

**Mascherine: utenti della farmacia**

Le farmacie non rientrano tra le strutture dove permane l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per gli utenti. In ogni caso, vista la raccomandazione presente in Ordinanza, è opportuno che le farmacie appongano un cartello nel quale si ricordi che è raccomandato l’uso della mascherina per accedere in farmacia.

**Mascherine: utenti da sottoporre a test antigenico rapido**

In ragione dei protocolli adottati per l’esecuzione dei test antigenici e per le somministrazioni vaccinali, permane l’obbligo per gli utenti di:

* osservare le disposizioni per il distanziamento fisico;
* indossare la mascherina;
* igienizzarsi le mani;
* farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test (in caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile eseguire il test);
* abbassare la protezione respiratoria solo al momento del prelevamento del campione biologico e riposizionarla subito dopo.

**Mascherine: utenti da sottoporre a test sierologico e vaccinazione anti-SARS-CoV-2**

In ragione dei protocolli adottati per l’esecuzione dei vaccini anti-SARS-CoV-2, nonché per la somministrazione dei test sierologici, permane l’obbligo per gli utenti di:

* osservare le disposizioni per il distanziamento fisico;
* indossare la mascherina;
* igienizzarsi le mani;
* farsi controllare la temperatura corporea subito prima dell’esecuzione del test o somministrazione del vaccino (in caso di temperatura superiore a 37,5° non sarà possibile eseguire il test o il vaccino);

**Mascherine: Luoghi di lavoro**

Nei luoghi di lavoro, il datore di lavoro rimane comunque responsabile della sicurezza dei lavoratori, tutelando la salute e l'integrità degli stessi, proteggendoli dai rischi presenti. Conseguentemente si ritiene ancora doveroso, a pandemia in atto, che in farmacia i lavoratori continuino ad utilizzare la mascherina e ad applicare i protocolli e le misure previste per la fase emergenziale a tutela della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Peraltro, l’art. 29 bis della Legge n. 40/2020 stabilisce che, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, il datore di lavoro adempie all’obbligo dell’articolo 2087 del Codice Civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso, sottoscritto il 24 aprile 2020. L’attuale protocollo anti-Covid sottoscritto ad aprile 2020 e rinnovato un anno fa, prevede l’obbligo di mascherina.

Cordiali saluti.

 IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

 Dott. Roberto TOBIA Dott. Marco COSSOLO

*Questa circolare viene resa disponibile anche per le farmacie sul sito internet www.federfarma.it contemporaneamente all’inoltro tramite e-mail alle organizzazioni territoriali.*